

Illegittimo il provvedimento di annullamento dei trasferimenti dei titoli e dei movimenti di ricognizione preventiva motivato sull'assenza di documentazione probatoria all'interno del fascicolo aziendale

T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. I 22 luglio 2025, n. 2368 - Savasta, pres.; Commandatore, est. - (*Omissis*) (avv. Di Natale) c. Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) (Avv. gen. Stato).

Agricoltura e foreste - Dati relativi alla azienda agricola contenuti nel fascicolo aziendale elettronico - Provvedimento di annullamento dei trasferimenti dei titoli e dei movimenti di ricognizione preventiva - Ricalcolo delle relative domande uniche e recupero delle somme che sarebbero state indebitamente percepite - Illegittimità.

(*Omissis*)

FATTO e DIRITTO

Agendo in giudizio, il ricorrente ha premesso:

- di essere titolare dell'omonima azienda agricola corrente in -OMISSIS--OMISSIS-fin dalla sua costituzione e precisamente dal 1 novembre 2002 data in cui ha conferito mandato al -OMISSIS-SRL;
- di avere ricevuto: *i*) nell'anno 2006 un "trasferimento titoli a mezzo di affitto di titoli ordinari o di ritiro con terra" da parte del sig. -OMISSIS-e *ii*) nell'anno 2014 un "trasferimento titoli a seguito di vendita di titoli ordinario da ritiro senza terra" da parte del -OMISSIS- società cooperativa agricola;
- di avere ricevuto, in data 9-OMISSIS-indicata in oggetto con cui l'AGEA ha disposto cautelativamente l'annullamento dei trasferimenti dei titoli e dei movimenti di ricognizione preventiva ivi indicati, con conseguente ricalcolo delle relative domande uniche e recupero delle somme che sarebbero state indebitamente percepite. Il provvedimento emesso è motivato nei seguenti termini:
 - "da un approfondimento istruttorio effettuato sulla documentazione agli atti nel fascicolo aziendale oggetto di sequestro, non risulta presente, per quanto attiene ai trasferimenti dei titoli di seguito riportati, alcuna documentazione probatoria";
 - "Non è stata trovata altresì alcuna documentazione probatoria anche per quanto attiene ai movimenti di ricognizione preventiva inerenti la restituzione trattenute art. 69 Reg CE 1782/2003"

Avverso il predetto provvedimento, il ricorrente ha articolato i seguenti motivi:

- 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 della l. 7 agosto 1990 n. 241 – mancata comunicazione dell'avvio del procedimento – violazione del principio di buona amministrazione (art. 97 Cost.).
Con tale motivo si lamenta la mancata comunicazione di avvio del procedimento.
 - 2) violazione ed erronea applicazione dell'art. 9 co. 4 del d.P.R. n. 503/1999 disciplinante l'istituzione dell'anagrafe delle aziende agricole – inapplicabilità alle aziende iscritte all'anagrafe del disposto di cui all' art 9 comma 4 del d.P.R. n. 503/1999 – Inesistenza di restituzione trattenute ex art. 69 reg. ce 1782/2003 per l'anno 2005.
 - 3) eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, travisamento di fatti e di documenti, motivazione carente e incongrua, illogicità ed ingiustizia manifesta.
Con i predetti motivi, parte ricorrente ha eccepito l'inapplicabilità della disposta misura nei confronti delle imprese iscritte all'anagrafe SIAN.
 - 4) eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, travisamento di fatti e di documenti – violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della l. 241/90 – motivazione carente, erronea, illogica e contraddittoria ed ingiustizia manifesta.
 - 5) mancanza e/o insufficienza della motivazione con riferimento ai motivi di interesse pubblico che giustificerebbe l'annullamento dei trasferimenti dei titoli – violazione del principio dell'affidamento.
- Con i motivi di ricorso all'esame, la ricorrente ha lamentato, inoltre, il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria, considerato che non risulta che l'Agea abbia mai effettuato alcuna attività istruttoria diretta ad accertare la sussistenza o meno dei trasferimenti dei titoli indicati o dei movimenti di ricognizione preventiva, che a dire dell'Amministrazione sarebbero stati effettuati illegittimamente.

Pertanto, ha eccepito la violazione dell'art. 3 della legge 241/1990 e ss.mm.ii., sotto il profilo della mancanza e insufficienza della motivazione del provvedimento negativo qui impugnato.

Peraltro, a dire della ricorrente, deve essere considerato illegittimo un provvedimento di annullamento che possa comportare la revoca di un contributo destinato allo svolgimento dell'attività agricola dopo numerosi anni dalla sua concessione, sulla base di una contestazione circa la regolarità del trasferimento titoli e dei movimenti di ricognizione non effettuata al momento della valutazione della domanda di contributo e senza che venga effettuata



dall'Amministrazione la previa valutazione della preminenza dell'interesse pubblico alla rimozione dell'atto. Il Ministero intimato si è costituito in giudizio eccependo la propria carenza di legittimazione passiva. Con ordinanza n. 3424/2024 del 18 ottobre 2024, questo Tribunale ha accolto richiesta di rimessione in termini, disponendo, a carico della parte ricorrente, il rinnovo della notifica all'AGEA che si è costituita in giudizio con atto di mera forma, senza depositare documentazione. All'udienza del 9 aprile 2025 – in vista della quale la parte ricorrente ha depositato una memoria – la causa è stata posta in decisione.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Il primo motivo di ricorso deve essere rigettato.

E invero, nel provvedimento impugnato si afferma la valenza cautelativa della determinazione disposta in conseguenza del sequestro disposto dalla Procura della Repubblica di -OMISSIS- e trasmesso all'Agea con nota prot. -OMISSIS-: tanto è sufficiente a prospettare le ragioni di celerità o le particolari esigenze che legittimano l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della l. n. 241 del 1990.

I motivi secondo e terzo sono fondati nei sensi infraprecisati.

Il fascicolo aziendale è stato introdotto dall'art. 9 del d.P.R. n. 503/1999 («Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del d.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173») il cui primo comma recita: «Per i fini di semplificazione ed armonizzazione, di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 173 del 1998, è istituito, nell'ambito dell'anagrafe, a decorrere dal 30 giugno 2000, il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico riepilogativo dei dati aziendali, finalizzato all'aggiornamento, per ciascuna azienda, delle informazioni di cui all'articolo 3».

Il successivo articolo 10 dello stesso d.P.R., al comma 5, recita: «Le informazioni relative ai dati aziendali, compresi quelli relativi alle consistenze aziendali ed al titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo aziendale, costituiscono la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale in materia agroalimentare, forestale e della pesca, fatta comunque salva la facoltà di verifica e controllo dell'amministrazione stessa».

A propria volta, il comma 2, dell'art. 5 del d.l. 5/2012 («Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»), recita: «I dati relativi alla azienda agricola contenuti nel fascicolo aziendale elettronico di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e all'articolo 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che il titolare della azienda agricola instaura ed intrattiene con esse anche per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, che ne curano la tenuta e l'aggiornamento».

Appare evidente, quindi, che la predisposizione e validazione del fascicolo aziendale consente l'attivazione di qualsiasi procedimento amministrativo e costituisce condizione necessaria per la compiuta attività negoziale e per l'accesso dell'impresa a certificazioni, agevolazioni o benefici disposti da norme comunitarie o nazionali connessi alla coltivazione ed allo sfruttamento dei fondi agricoli, nonché per consentire i controlli statali.

Il successivo l'art. 9, comma 4, del d.P.R. n. 503/1999 dispone che anche le aziende non iscritte nel SIAN debbano costituire il fascicolo aziendale per accedere ad ogni beneficio.

Pur non sussistendo pertanto nessun esonero *favor* – al di fuori della semplificazione procedimentale – per le imprese iscritte al SIAN che pertanto, diversamente da quanto affermato in ricorso, sono soggette ai controlli di effettiva spettanza del contributo, deve evidenziarsi come il ricorrente abbia fornito puntuali indizi ed elementi di prova che appaiono smentire la ricostruzione dei fatti operata in seno al provvedimento impugnato giacché dalla documentazione versata in atti sono emersi:

in relazione al trasferimento relativo ai titoli acquisiti nell'anno 2014 dalla ditta-OMISSIS-:

la regolare comunicazione presso il CAA mandatario e la conseguente registrazione al SIAN come “riepilogo mutamento Aziendale” n. -OMISSIS- con fattispecie “vendita di titoli ordinari o da ritiro senza terra (dal 2008) con data di decorrenza 30 aprile 2014 – anno 2014 (allegato n. 4);

il contratto di trasferimento titoli registrato (presso l'Agenzia delle Entrate di -OMISSIS- in data -OMISSIS-(cfr. all. n. 5 del fascicolo del ricorrente);

in riferimento, invece, al trasferimento titoli anno 2006;

la regolare registrazione al SIAN come “modulo comunicazione del trasferimento” con prot. AGEA.-OMISSIS- e “contratto con specificati i terreni e titoli concessi” con prot. AGEA.-OMISSIS- (ved. all. n. 6 del fascicolo del ricorrente)

Si aggiunga altresì che l'amministrazione intimata non solo non ha confutato i predetti fatti così operando il principio di non contestazione ex art. 64, comma 2, c.p.a., ma non ha neppure depositato in giudizio gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, così come previsto dall'art. 46, comma 2, c.p.a., né altro documento utile alla decisione, privando altresì il Collegio dell'esatta contezza delle contestazioni sollevate, che dal tenore letterale del provvedimento impugnato appaiono esclusivamente dirette ad eccepire la carenza documentale sul trasferimento dei titoli e non già sugli atti fondati l'originario riconoscimento del beneficio, poi ceduto.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso – previo assorbimento degli ulteriori motivi dal cui esame il

ricorrente non potrebbe trarre alcuna utilità – deve essere accolto e, per l'effetto, il provvedimento impugnato va annullato. Deve accogliersi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dell'Avvocatura dello Stato per il Ministero intimato con la conseguente estromissione (nozione afferente alle ipotesi di cui agli artt. 108 e 109 c.p.c., ma estensibile per autorevole dottrina anche alle ipotesi di difetto di legittimazione passiva) di detta amministrazione dal giudizio – poiché il provvedimento impugnato è stato emesso dall'Agea – unica legittimata passiva ex art. 41, comma 2, c.p.a. Stante l'accoglimento di un profilo in rito afferente al difetto di legittimazione passiva del Ministero intimato e della conseguente rinnovazione della notifica per erronea individuazione del soggetto legittima, le spese di lite possono compensarsi.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione dal giudizio del Ministero intimato, lo accoglie, e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.

(Omissis)

